

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3058

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **SERVELLO, ABELLI, CRUCIANI e TURCHI**

Presentata il 31 marzo 1966

Modifica dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903 agli effetti del riconoscimento del periodo di contribuzione figurativa obbligatoria per il servizio militare di cui agli articoli 56 e 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e agli articoli 7 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La riforma della previdenza sociale avviata con la legge 21 luglio 1965, n. 903 (che stabilì anche un migliore trattamento pensionistico a favore degli iscritti alle assicurazioni obbligatorie) mi indusse il 19 novembre 1965 — quindi nel periodo immediatamente successivo alla promulgazione della legge stessa — a rivolgere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la seguente interrogazione:

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro per sapere se, in applicazione della legge n. 903 sulla pensione di anzianità dell'I.N.P.S. non si ritenga equo disporre che siano compresi e valutati i contributi relativi al servizio di leva e di richiamo, a qualsiasi periodo essi si riferiscano.

Avendo la citata legge stabilito che ha diritto alla pensione di anzianità chi abbia versato n. 1820 contributi settimanali, in conseguenza del lavoro effettivamente prestato, si arriva a favorire quanti hanno continuato a percepire salari e stipendi e ad ottenere avanzamenti di carriera, ecc. — rimanendo presso le proprie residenze e attività — mentre soldati, sottufficiali e ufficiali, chiamati a servire la Patria, a questi effetti, verrebbero danneggiati.

Si chiede, pertanto, di sapere come si intenda ovviare alla lamentata sperequazione ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, rispose alla mia interrogazione affermando che « l'esclusione dal montante dei contributi accreditati a ciascun lavoratore di quelli figurativi, era giustificata dalla necessità di evitare un ulteriore abbassamento del limite d'età pensionabile al di sotto di quello già abbassato dalla introduzione della pensione di anzianità, in contrasto con gli indirizzi previdenziali in campo nazionale e internazionale ».

Tale risposta non venne, da me, ritenuta valida e non posso considerarla valida neppure oggi quando, nel frattempo, è stato considerato utile — come periodo valido di contribuzione figurativa obbligatoria — il periodo di disoccupazione involontaria dei lavoratori.

È, questa, una decisione che approvo incondizionatamente, ma viene spontaneo chiedersi se il medesimo diritto non debba essere riconosciuto anche a quegli italiani che, per servire la Patria in armi, sono rimasti — involontariamente o volontariamente — lontani dai propri posti di lavoro.

Ritengo prioritaria l'esigenza che vengano computati ai fini dell'istituto pensionistico i

periodi di assenza dal lavoro per motivi di forza maggiore o, comunque, indipendenti dalla volontà del lavoratore o dell'impiegato. E, maggiormente, ritengo prioritaria l'esigenza di considerare computabili, ai fini della pensione di anzianità, i contributi figurativi relativi ai periodi di tempo trascorsi in servizio militare ed equiparati.

A tale intento è rivolta la proposta di legge che sottopongo, onorevoli colleghi, al vostro esame e alla vostra approvazione, quale elemento riparatore di una ingiustizia morale e sociale.

Tale proposta varrà ad integrare e completare le disposizioni giuridiche sancite dal

regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55, e dalla legge 21 luglio 1965, n. 903.

Con altra proposta di legge che verrà da me avanzata a parte, all'esame del Parlamento, ho chiesto che ai fini della concordia e della pace nazionale e sociale, vengano estesi i vantaggi sanciti dall'articolo 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, agli ex appartenenti alle Forze armate ed equiparati della Repubblica sociale italiana.

Per questi motivi confido che gli onorevoli colleghi vorranno sollecitamente approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I periodi di servizio militare di cui agli articoli 56 e 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e gli articoli 7 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono computabili utili ai fini del diritto della pensione di anzianità, prevista dall'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903.